

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 15/10/2015 al n. 135072, con la quale la Sig.ra Verdina Rosalia, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/12/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 149319 del 02/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive che la Sig.ra Verdina Rosalia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 21/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 65759 del 29/12/2016, del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 114345 del 18/10/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DDG n. 3587 del 24/04/2007 con il quale la predetta dipendente, proveniente dalla soppressa Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico di Palermo, è transitata, con effetto costitutivo del rapporto, nel ruolo di cui all'art. 5 della l.r. 10/2000 a decorrere dall'1/05/2007;
- VISTO il DDS n. 5074 dell'11/09/2017 con il quale alla Sig.ra Verdina Rosalia sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 29, mesi 4 e giorni 2;
- VISTA la deliberazione del Presidente dell'ex Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico di Palermo n. 62 del 19/02/2002 con la quale la Sig.ra Verdina Rosalia, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia,
- CONSIDERATO che la Sig.ra Verdina Rosalia a decorrere dal 31/12/2017 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/05/2010 al 31/12/2017	10	7	29
Servizio ricongiunto (DDS n. 5074 dell'11/09/2017)	29	4	2
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra VERDINA ROSALIA, nata a Collesano il 19/10/1956, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualorà la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 01 DIC. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

